



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

INDENNITA' ISCRO PER GLI AUTONOMI

Per il triennio **2021 - 2023**, in via sperimentale, è stata istituita l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa** (c.d. "ISCRO") a favore dei **sogetti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS**.

Al fine di fruire dell'indennità, previa presentazione di un'apposita domanda all'Inps, i lavoratori autonomi devono:

- **Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.** Tale requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- **Non essere beneficiari di reddito di cittadinanza.** Tale requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- **Aver prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell'anno precedente** la presentazione della domanda, **inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;**
- **Aver dichiarato**, nell'anno precedente la presentazione della domanda, **un reddito non superiore a € 8.145,00** annuale rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente, rispetto all'anno precedente;
- **Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;**
- **Essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni** alla data di presentazione della domanda per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La presentazione della domanda di indennità, deve essere effettuata **telematicamente entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).**

La prestazione può essere richiesta **una sola volta nel triennio.**

L'indennità spetta agli aventi diritto in **misura pari al 25% su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato** dall'Agenzia delle Entrate, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e verrà erogato per:

- Un massimo di 800 € mensili;
- Un minimo di 250 € mensili.

La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità **determina l'immediata cessazione della stessa.**

Si fa inoltre presente che l'IsCro è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e l'erogazione prevede la **partecipazione da parte del soggetto beneficiario a corsi di aggiornamento professionale.**

In merito a quest'ultimo punto si sottolinea che **saranno individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento** con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitorerà la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità".

Visti i termini di presentazione della domanda alla fine di ottobre di ciascun anno del triennio, sarà necessario la predisposizione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, per definire l'eventuale diritto o meno alla percezione dell'indennità.